

ASSOCIAZIONE TEATRI ITALIANI DI TRADIZIONE A.T.I.T.



Senato della Repubblica, disegno di legge n. 2287 bis

Disegno di legge di delega sullo spettacolo dal vivo

PREMESSA GENERALE

L'ASSOCIAZIONE TEATRI ITALIANI DI TRADIZIONE (A.T.I.T.), IN LINEA CON LA VOLONTÀ DEL LEGISLATORE DI CONFERIRE AL SETTORE DELLO SPETTACOLO DAL VIVO UN ASSETTO ORGANICO AL FINE DI AGEVOLARE LA FRUIZIONE DELLA LIRICA, DELLA MUSICA, DEL TEATRO E DELLA DANZA, PRESENTA LE SEGUENTI PROPOSTE DI EMENDAMENTO CHE MIRANO A CONFIGURARE UN SISTEMA LIRICO – MUSICALE CON L'OBIETTIVO DI QUALIFICARE, INCREMENTARE, INNOVARE, DIFFONDERE E RIEQUILIBRARE L'OFFERTA, SENZA DISTINZIONE DI GENERI MUSICALI, E LA DOMANDA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE FASCE SOCIALI CON MINORI OPPORTUNITÀ E ALLE ZONE PIÙ DISAGIATE E SVANTAGGIATE.

IL COMPARTO LIRICO E MUSICALE AL DI LÀ DELLE FONDAZIONI LIRICO – SINFONICHE, COSTITUITO DAI TEATRI DI TRADIZIONE, LE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ORCHESTRALI, I COMPLESSI STRUMENTALI, LE SOCIETÀ CONCERTISTICHE, I FESTIVAL, LE ATTIVITÀ DI LIRICA C.D. ORDINARIA E LE BANDE MUSICALI, GARANTISCE UNA VASTA COPERTURA GEOGRAFICA IN TERMINI DI PRODUZIONE, DISTRIBUZIONE E DI DOMANDA SODDISFATTA, COME DOCUMENTANO I DATI PROVENIENTI DALL'ATIT E DA FEDERMUSICA: 2164 INIZIATIVE DI SPETTACOLO A CARATTERE MULTIDISCIPLINARE (DI CUI 204 OPERE LIRICHE) PER UN TOTALE DI 1.047.000 SPETTATORI DEI TEATRI DI TRADIZIONE, 1.129 CONCERTI PER 494.567 SPETTATORI DELLE ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ORCHESTRALI E 152 MANIFESTAZIONI DI SPETTACOLO, DI CUI 130 CONCERTI E 22 OPERE LIRICHE DEI FESTIVAL.

L'INQUADRAMENTO LEGISLATIVO IN UN SISTEMA DI FUNZIONI INTERDIPENDENTI FRA DI LORO E DI SOGGETTI, TRA I QUALI ASSICURARE L'INTERAZIONE E FAVORIRE LA COLLABORAZIONE E' FUNZIONALE ALLO SVILUPPO DELLE POTENZIALITÀ ANCORA INESPRESSE NEL SUO INSIEME DA QUESTO COMPARTO, NEGLI INTERESSI DI UNA MAGGIORE E PIÙ QUALIFICATA FRUIZIONE DEL PRODOTTO LIRICO – MUSICALE DA PARTE DELLA COLLETTIVITÀ.

Art. 1

(Delega al Governo per il codice dello spettacolo).

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,anche prevedendo l'adozione, mediante intesa stipulata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, di criteri omogenei sulle modalità e sui tempi di assegnazione e liquidazione dei contributi dello Stato, delle regioni e degli enti locali, al fine di semplificare e accelerare le relative procedure.

L'emendamento individua lo strumento istituzionale e le modalità volti a "razionalizzare e armonizzare gli interventi di sostegno dello Stato con quelli degli altri enti pubblici territoriali". Dai dati in possesso, si evince, infatti, che il peso considerevole dell'indebitamento bancario delle istituzioni liriche – musicali per le anticipazioni ricevute sulle sovvenzioni assegnate e la misura rilevante del credito che vantano le medesime istituzioni nei confronti di Ministero, regioni ed enti locali per contributi ancora da liquidare, sono la spia delle difficoltà relative alla tempistica e all'erogazione del finanziamento pubblico, con particolari criticità riguardanti le Autonomie locali. L'obiettivo dell'emendamento è quello di rendere il più possibile omogenei tempi e procedure di assegnazione e liquidazione dei contributi pubblici ai vari livelli amministrativi di governo, centrale e locale.

*Al comma 4, lettera a), dopo le parole: in ciascun settore aggiungere le seguenti: o **nell'ambito di settori diversi.***

La proposta mira ad estendere ai diversi settori dello spettacolo dal vivo le "sinergie tra i diversi enti e soggetti operanti in ciascun settore", prendendo atto che vi sono e possono comunque esserci casi di sinergie produttive in attività interdisciplinari di spettacolo da parte di soggetti che operano in ambiti diversi.

Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) assegnazione del finanziamento statale, previa congrue anticipazioni, a consuntivo sulla base dell'attività svolta, semplificando i criteri di valutazione mediante l'individuazione di un ridotto numero di specifici parametri quantitativi, relativi anche ai risultati di gestione, e qualitativi, commisurando in particolare a questi ultimi la destinazione di una quota crescente del finanziamento statale.

Nel condividere la norma del ddl che prevede "una destinazione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità della produzione" (e non solo della produzione, ma anche di altro tipo di attività meritevole di sovvenzione), l'emendamento intende introdurre ulteriori principi e criteri direttivi in merito al finanziamento statale, quali l'assegnazione del contributo a consuntivo e cioè sulla base dell'attività realmente svolta, al fine di evitare ogni furbizia che è possibile, invece, con il meccanismo vigente a preventivo e una semplificazione dei criteri di valutazione, individuando tra i parametri quantitativi anche quelli relativi ai risultati di gestione, secondo i principi di efficacia ed efficienza.

Al comma 4, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) riassetto della disciplina legislativa delle attività liriche e musicali, con abrogazione della legge 14 agosto 1967, n. 800, individuando le funzioni di formazione, produzione, esercizio, distribuzione e promozione e determinando le categorie dei diversi soggetti ed enti operanti in tali ambiti, con la previsione di requisiti di riconoscimento e di revoca, anche mediante periodica verifica del mantenimento degli stessi, al fine di assicurarne l'interazione e favorirne la collaborazione, anche con mirati incentivi, con particolare riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri di tradizione, alle istituzioni concertistiche orchestrali, ai complessi strumentali, ai teatri lirici e ai *festival* di opera lirica e musicali di produzione.

La ratio della proposta è quella di individuare per le attività liriche e musicali un sistema di funzioni e di soggetti, tra i quali favorire, con particolare riguardo agli enti di produzione, sinergie e collaborazioni, che operano nell'ambito di categorie più elastiche di quelle considerate dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 della quale si

chiede l'abrogazione espressa. Secondo la legislazione vigente, infatti, la qualifica di appartenenza ad una determinata categoria non viene messa in discussione nel tempo e si mantiene indipendentemente dalle "performances" del soggetto interessato. Con la verifica periodica dei requisiti di riconoscimento e la possibile revoca della qualifica, si evitano le rendite finanziarie di posizione e si apre il sistema ad una logica di concorrenza sul piano delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Al comma 4, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) introduzione di norme volte a coordinare e ad armonizzare le agevolazioni di carattere fiscale vigenti in ambito artistico e culturale, ad estendere agli investimenti nei settori della lirica e della musica il credito d'imposta di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e a prevedere la graduale esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti operanti nel settore lirico-musicale .

La proposta evidenzia le seguenti esigenze: - coordinare e armonizzare le agevolazioni a carattere fiscale vigenti in campo artistico e culturale (ad esempio, l'esenzione da IRES per i proventi da attività istituzionale e accessoria prevista per le fondazioni lirico-sinfoniche dall'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367 potrebbe essere estesa per analogia ai soggetti operanti nello spettacolo dal vivo che abbiano determinati requisiti); - introdurre il tax - credit sugli investimenti nel settore lirico – musicale; eliminare, in via graduale, l'IRAP, atteso l'ingente peso che tale variabile fiscale assume per i soggetti che operano nel settore, come risulta dai dati a disposizione.

Al comma 4, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,mediante appositi spazi nei palinsesti della radio – televisione pubblica destinati alla promozione della musica, con particolare riferimento alla classica e all'opera lirica ed anche attraverso la creazione di reti di collegamento fra le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni teatrali e musicali presenti nel loro territorio, al fine di realizzare progetti, finanziabili dallo Stato sulla base di apposita regolamentazione, tesi alla creazione di nuovo pubblico e alla formazione professionale di artisti e di operatori culturali nel settore dello spettacolo dal vivo.

La proposta indica nella RAI e nella creazione di reti di collegamento fra le scuole e le istituzioni teatrali e musicali il mezzo e le azioni ritenute più opportune per avvicinare i giovani alle attività di spettacolo dal vivo e per creare un efficace percorso di educazione delle nuove generazioni. Alla RAI, per il fatto di svolgere un servizio pubblico, si chiede di garantire, nell'ambito della programmazione anche di carattere generalista, spazi per la promozione della musica, con particolare riguardo all'opera lirica e alla musica classica che più di altri generi necessitano di una mirata comunicazione, visto l'evidente invecchiamento del relativo pubblico e le difficoltà a creare un ricambio generazionale dello stesso. Con l'apertura delle scuole ad attività extra curricolari affidate indiscriminatamente a soggetti privati, è forte il rischio di incorrere nel campo musicale in proposte di bassa qualità. Stante l'importanza strategica della formazione musicale, l'emendamento coinvolge attivamente, tramite il concetto di reti, le istituzioni teatrali e musicali, al fine di assicurare al rapporto scuola – formazione un preciso riferimento all'esperienza professionale del settore. La formazione viene qui intesa in senso ampio: formazione del pubblico, ma anche di artisti, di maestranze legate ad attività artigianali connesse al processo produttivo artistico e di operatori culturali nel settore dello spettacolo dal vivo.

*Al comma 4, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: **,favorendo le tipologie contrattuali di lavoro più consone alle caratteristiche del personale richiesto nel settore dello spettacolo dal vivo.***

L'obiettivo dell'emendamento è quello di favorire quei contratti di lavoro più conformi alla tipologia del personale richiesto nel settore dello spettacolo dal vivo.

Al comma 4, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o- bis) introduzione di norme volte a promuovere un'azione coordinata tra i diversi Ministeri competenti per promuovere e attuare un indirizzo politico-amministrativo unitario in favore dello sviluppo delle attività dello spettacolo dal vivo in stretta connessione con le politiche del turismo culturale.

La proposta intende attivare un coordinamento interministeriale per promuovere un'azione congiunta e coordinata del Governo fra diversi Ministeri (Economia e

Finanze, dello Sviluppo economico, dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca, degli Affari esteri, dei Beni, Attività Culturali, Turismo) al fine di concertare, armonizzare e attuare un indirizzo politico e amministrativo unitario in favore dello sviluppo dello spettacolo dal vivo e della valorizzazione dell'intera filiera culturale in stretta connessione con le politiche del turismo, dando in tal modo concretezza e seguito operativo alla dichiarazione di principio secondo la quale cultura e turismo sono i due motori di sviluppo del Paese.

Al comma 4, dopo la lettera o - bis) aggiungere la seguente:

p) revisione della disciplina per la ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, prevedendo che la dotazione annuale del Fondo sia suddivisa in quote distinte tra il settore lirico-musicale, del teatro, della danza nonché del circo e degli spettacoli viaggianti, con la successiva ripartizione della quota assegnata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base di una valutazione comparativa delle funzioni esercitate e dei progetti realizzati dai soggetti ed enti operanti in tale ambito.

Al comma 4, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:

p-bis) revisione della disciplina relativa alla destinazione della quota residua del Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163, prevedendo che una quota del Fondo stesso sia destinata a favore di organismi che svolgono attività di spettacolo multidisciplinare, e istituzione di un fondo aggiuntivo a favore del settore lirico-musicale, finanziato anche mediante prelievi sugli acquisti di prodotti audiovisivi del mercato lirico e musicale, compresi quelli effettuati per via telematica, da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani.

La proposta di emendamento aggiuntivo di cui alla lettera p) e p-bis) indica l'esigenza che il riassetto della disciplina delle attività liriche – musicali come sopra prefigurato sia correlato con la revisione della legge 30 aprile 1985 n. 163 (Nuova

disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), con particolare riferimento alla ripartizione del FUS. Si pone, infatti, la necessità, anche alla luce dello scorporo dal FUS della quota destinata alle attività cinematografiche compiuto dal ddl sul Cinema, di una diversa disciplina che sia in linea con la configurazione sistemica del settore lirico-musicale articolato in funzioni e soggetti la cui appartenenza ad una categoria non è più permanente, ma è sottoposta a verifiche periodiche in ragione di una logica concorrenziale e premiante i risultati di gestione e la qualità dei progetti realizzati nei vari ambiti di competenza.

L'emendamento proposto, in difformità con la legislazione vigente, non predetermina quote di FUS in percentuale assegnate ai diversi settori dello spettacolo, ma prevede una prima ripartizione per macro aree nell'ambito dello spettacolo dal vivo, distinte fra il settore lirico-musicale, del teatro, della danza e del circo-spettacoli viaggianti e una successiva suddivisione della quota destinata al settore lirico-musicale tra le categorie individuate sulla base delle funzioni svolte e i progetti realizzati dai soggetti ed enti che operano in tali categorie.

In presenza di un'offerta di programmi sempre più a carattere multidisciplinare da parte di organismi che si connotano per la loro polivalenza funzionale e operativa in più settori dello spettacolo dal vivo, l'emendamento prevede anche una quota del FUS in favore di attività di spettacolo multidisciplinare (lirica, musica, teatro e danza) ed inoltre l'istituzione di un fondo aggiuntivo in favore del settore lirico-musicale da destinare alla promozione della musica e della lirica dal vivo, con particolare riguardo ai nuovi linguaggi musicali e ai giovani musicisti italiani. Tale fondo è alimentato anche da prelievi sugli acquisti di prodotti audiovisivi del mercato lirico-musicale, compresi quelli effettuati per via telematica.

La motivazione di questa tassa di scopo sta nel fatto che la musica riprodotta su qualsiasi supporto per essere commercializzata con ogni mezzo trae la sua origine dalla musica dal vivo che è messa a serio rischio dall'emergere sempre più prepotentemente della realtà virtuale attraverso i multimedia.